

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2018, n. 30-7485

L. 13/07/2015, n. 107. Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra Ufficio Scolastico regionale del Piemonte e Regione Piemonte per la realizzazione di interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti a partire dall'anno scolastico/formativo 2018-19.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto l'art. 117 della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e, in particolare, gli articoli 41 e 43;

visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche in relazione a quanto previsto dal D.M. 139/2007;

vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13;

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, comma 4 lettera f) che prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

visto il Quadro strategico EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM/2010/2020 def.);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamento, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il decreto interministeriale 7 febbraio 2013 relativo agli accordi di rete istitutivi dei Poli tecnico – professionali;

vista la legge 13 luglio 2015 n.107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

visto il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 concernente la Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

viste le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Art. 11, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012);

visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011, ai sensi dell'art. 9, Comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante la definizione delle aree

professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;

vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 51 e 55, e la successiva intesa in Conferenza unificata Stato Regioni, Repertorio atti n. 154/CU del 20 dicembre 2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali;

visto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Repertorio atti n. 76/CU del 10 luglio 2014;

visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

visto il decreto 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

vista la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 19/12/2016 “I percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti” (2016/C 484/01);

visto l'art. 3, comma 1 lettera f) dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. Rep. Atti n. 64 dell'8 marzo 2018.

Preso atto che:

- per molti adolescenti sussiste la difficoltà di assolvere all'obbligo di istruzione mediante il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il 18° anno e che permane inoltre, sul territorio regionale, un basso livello di scolarità nella popolazione compresa tra i 24 e i 64 anni;
- è impellente l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti e degli studenti adulti pluri-ripetenti, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020 ed è necessario sviluppare e aggiornare le competenze chiave in tutto l'arco della vita e

sostenere politiche integrate di istruzione e formazione anche ai fini delle politiche attive del lavoro;

- la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Piemonte intendono assicurare, a partire dall'a.s. 2018/19, nel rispetto della normativa relativa alla assegnazione delle dotazioni organiche, per tutto il territorio regionale, l'accesso all'istruzione degli adulti, attraverso l'istituzione e l'implementazione dei corsi di primo livello presso i Centri Permanenti Istruzione Adulti, di seguito denominati CPIA, e di secondo livello presso le istituzioni scolastiche di secondo grado, anche tramite la realizzazione di percorsi integrati attivati dalle agenzie formative con riferimento ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito denominati IeFP e, nel rispetto del quadro ordinamentale, ricorrendo anche a modalità e interventi innovativi.

Considerato che:

- al fine di attuare modelli organizzativi innovativi sul territorio, coerenti con le indicazioni normative emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Intese in Conferenza unificata Stato – Regioni, dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, per il conseguimento delle predette finalità, sia indispensabile una stabile e organica collaborazione tra Reti Territoriali di Servizio, costituite dai CPIA, dalle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a cui competono secondo il D.P.R. 263/2012 i Corsi di secondo livello, dalle Agenzie formative accreditate, dalle Università, dai Centri di ricerca e dalle Reti Territoriali per l'Apprendimento Permanente, in una prospettiva che attivi iniziative e sperimentazioni in relazione alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà piemontesi;
- nell'ambito di tale contesto, la Regione Piemonte d'intesa con l'ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ha convenuto di attivare un percorso di partenariato istituzionale, di durata triennale con eventuale rinnovo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, coinvolgendo le autonomie scolastiche, le agenzie formative accreditate ed eventualmente, su specifici temi, tutti i soggetti del territorio che a diverso titolo sono interessati, nonché le parti sociali;
- per raggiungere tali obiettivi le parti intendono impegnarsi, nel quadro di una strategia comune tra gli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti (Stato-Regione – Enti Locali), a:
 - promuovere percorsi e progetti che siano in grado di favorire il successo formativo dei giovani maggiori di 18 anni (di seguito compresi nella definizione di “adulti”) privi di titoli di studio o di qualificazioni dell'ordinamento italiano;
 - sviluppare percorsi integrati di istruzione e IeFP volti all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva e per il conseguimento almeno di una qualifica professionale di livello EQF 3 e/o EQF 4;
 - migliorare l'efficienza e l'efficacia degli attuali percorsi dell'istruzione professionale, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;
 - progettare i percorsi secondo quanto indicato dalla Raccomandazione Europea n. 2016/C484/01 che prevede 3 fasi:
 1. valutazione delle competenze (*skills assessment*)
 2. offerta di apprendimento personalizzata (*tailored learning*)
 3. convalida e riconoscimento delle competenze acquisite (*validation and recognition*)

- sviluppare un percorso verticale di istruzione e formazione professionale tale da consentire un reale accesso all'alta formazione tecnica ed anche all'istruzione universitaria in stretta connessione con le esigenze di sviluppo regionale o sub regionale;
- sostenere e sviluppare le reti territoriali di orientamento;
- attivare reti articolate sul territorio per potenziare l'istruzione degli adulti anche con la valorizzazione dei risultati conseguiti in precedenti sperimentazioni.

Dato atto che con DGR n. 35 – 6976 del 1° giugno 2018 è stata approvata la Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 2018/2021 che prevede, fra l'altro, l'attivazione di percorsi integrati per l'istruzione di giovani e adulti destinati a disoccupati e occupati iscritti a un CPIA per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e dispone la copertura finanziaria a valere su risorse POR FSE 2014-2020.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti a partire dall'anno scolastico/formativo 2018-19, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare all'Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale la sottoscrizione del suddetto Protocollo d' Intesa;
- di autorizzare la Direzione regionale Coesione Sociale all'adozione di tutti gli atti consequenziali per l'attuazione della presente deliberazione previa adozione di idonea deliberazione nel caso in cui comportino oneri per il bilancio regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DEL PIEMONTE**

E

LA REGIONE PIEMONTE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e, in particolare, gli articoli 41 e 43;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche in relazione a quanto previsto dal D.M. 139/2007;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, comma 4 lettera f) che prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

Visto il Quadro strategico EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM/2010/2020 def.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 2013 relativo agli accordi di rete istitutivi dei Poli tecnico – professionali;

Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 concernente la Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Viste le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Art. 11, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012);

Visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 51 e 55, e la successiva intesa in Conferenza unificata Stato Regioni, Repertorio atti n. 154/CU del 20 dicembre 2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali;

Visto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Repertorio atti n. 76/CU del 10 luglio 2014.

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Visto il decreto 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

Vista la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 19/12/2016 “I percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti” (2016/C 484/01);

Visto l'art. 3, comma 1 lettera f) dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. Rep. Atti n. 64 dell'8 marzo 2018.

CONSIDERATO CHE

- per molti giovani sussiste la difficoltà di assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto e dovere della formazione;
- nel Paese permane un basso livello di scolarità nella popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni e anche la situazione piemontese non si discosta dalla media nazionale;
- è impellente l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti e degli studenti adulti pluriripetenti, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020;
- è necessario sviluppare e aggiornare le competenze chiave in tutto l'arco della vita e sostenere politiche integrate di istruzione e formazione anche ai fini delle politiche attive del lavoro;
- la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte intendono assicurare, a partire dall'a.s. 2018/19, nel rispetto della normativa relativa alla assegnazione delle dotazioni organiche, per tutto il territorio regionale, l'accesso all'istruzione degli adulti, attraverso l'istituzione e l'implementazione dei corsi di primo livello presso i Centri Permanenti Istruzione Adulti, di seguito denominati CPIA, e di secondo livello presso le istituzioni scolastiche di secondo grado, anche tramite la realizzazione di percorsi integrati attivati dalle agenzie formative con riferimento ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito denominati leFP e, nel rispetto del quadro ordinamentale, ricorrendo anche a modalità e interventi innovativi.

RITENUTO CHE

Al fine di attuare modelli organizzativi innovativi sul territorio, coerenti con le indicazioni normative emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Intese in Conferenza unificata Stato – Regioni, dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, per il conseguimento delle predette finalità, sia indispensabile una stabile e organica collaborazione tra Reti Territoriali di Servizio, costituite dai CPIA, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a cui competono secondo il D.P.R. 263/2012 i Corsi di

secondo livello, le Agenzie formative accreditate, le Università, i Centri di ricerca e le Reti Territoriali per l'Apprendimento Permanente, in una prospettiva che attivi iniziative e sperimentazioni nell'ambito del presente Protocollo di Intesa in relazione alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà piemontesi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale, Giovanna Pentenero, nata a Chivasso (TO) il 08/06/1964,

E

il MIUR Direzione Generale Regionale per il Piemonte – U.S.R. Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II 70, (C.F. 97613140017) rappresentato dal Direttore Generale, Fabrizio Manca, nato a Cagliari (CA) il 17/01/1964,

di seguito nominate congiuntamente "LE PARTI"

SI CONVIENE

di attivare un percorso di partenariato istituzionale, coinvolgendo le autonomie scolastiche, le agenzie formative accreditate ed eventualmente, su specifici temi, tutti i soggetti del territorio che a diverso titolo sono interessati, nonché le parti sociali.

Art. 1

Le parti, nel quadro di una strategia comune tra gli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti (Stato - Regione - Enti Locali), si impegnano a:

- promuovere percorsi e progetti che siano in grado di favorire il successo formativo dei giovani maggiori di 18 anni (di seguito compresi nella definizione di "adulti") privi di titoli di studio o di qualificazioni dell'ordinamento italiano;
- sviluppare percorsi integrati di istruzione e leFP volti all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva e per il conseguimento almeno di una qualifica professionale di livello EQF 3 e/o EQF 4;
- migliorare l'efficienza e l'efficacia degli attuali percorsi dell'istruzione professionale, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;
- progettare i percorsi secondo quanto indicato dalla Raccomandazione Europea n. 2016/C484/01 che prevede 3 fasi:
 1. valutazione delle competenze (*skills assessment*)
 2. offerta di apprendimento personalizzata (*tailored learning*)
 3. convalida e riconoscimento delle competenze acquisite (*validation and recognition*)

- sviluppare un percorso verticale di istruzione e formazione professionale tale da consentire un reale accesso all'alta formazione tecnica ed anche all'istruzione universitaria in stretta connessione con le esigenze di sviluppo regionale o sub regionale;
- sostenere e sviluppare le reti territoriali di orientamento;
- attivare reti articolate sul territorio per potenziare l'istruzione degli adulti anche con la valorizzazione dei risultati conseguiti in precedenti sperimentazioni.

Art. 2

Le parti si impegnano a supportare la realizzazione da parte dei CPIA, che si configurano come Reti territoriali di servizio, delle seguenti azioni:

- Accordi di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello - Art. 3, comma 4, Regolamento di cui al D.P.R. 263/2012;
- Accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa – Art. 2, comma 5, Regolamento di cui al D.P.R. 263/2012, con particolare riferimento alle istituzioni formative accreditate dalla Regione.

Art. 3

Le parti favoriscono lo svolgimento da parte dei CPIA, in qualità di Reti territoriali di servizio, non solo di attività di istruzione di cui all'articolo precedente, ma anche di attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RSeS) in materia di istruzione degli adulti.

In tale contesto, è considerata particolarmente rilevante la “ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi”, anche in considerazione della fruizione a distanza prevista dall'art. 4, comma 9, lett. c) del Regolamento di cui al D.P.R. 263/2012. L'utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione, la gestione e l'implementazione del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle “Reti territoriali per l'apprendimento permanente”, di cui all'art. 4, commi 55 e 56, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Inoltre, appaiono prioritarie le attività di RSeS finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale “struttura di servizio” volta, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli obiettivi europei in materia – le seguenti “misure di sistema”:

- a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio in collaborazione con l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte (ORML);
- b) proposta di nuovi profili professionali definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro in raccordo con gli Standard Formativi e il Repertorio dei profili professionali della Regione Piemonte;
- c) interpretazione dei bisogni di competenze della popolazione adulta;
- d) accoglienza e orientamento anche in collaborazione con i Servizi per il Lavoro pubblici e privati;
- e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti in coerenza con gli obiettivi previsti da Europa 2020;

f) proposta di strumenti di raccordo e integrazione fra Istruzione, leFP e Formazione Professionale.

Art. 4

Le parti promuovono il raccordo delle “Reti Territoriali di Servizio” dei CPIA con le “Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente”, in quanto soggetto pubblico di riferimento per la costituzione di tali reti, a norma dell’art. 4, commi 55 e 56, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il CPIA - in quanto Rete Territoriale di Servizio articolata per livelli e deputata alla realizzazione di azioni di istruzione e azioni di RSeS - costituisce il punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso - per quanto di competenza - per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e/o il consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, anche in relazione a quanto previsto dal DM 139/2007 in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, anche valorizzando le professionalità maturate nelle precedenti esperienze di educazione degli adulti.

Art. 5

Le parti supportano l’attività delle Commissioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 263/2012, tenendo conto delle linee guida di cui al D.I. del 12 marzo 2015 e del sistema regionale di riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, al fine di favorire lo sviluppo di modalità coerenti di valutazione e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale, sulla base delle indicazioni del Regolamento sopra citato e delle relative Linee guida.

Art. 6

Le parti si impegnano a programmare misure di accompagnamento alla realizzazione di progetti integrati tra le istituzioni formative e i CPIA, da avviare a partire dall’anno scolastico 2018/2019, coerenti con le disposizioni del Regolamento cui al D.P.R. 263/2012 e con le relative Linee guida.

Art. 7

Le parti convengono di programmare iniziative di supporto e di monitoraggio per le attività dei CPIA realizzate in integrazione con le istituzioni formative accreditate.

Art. 8

È istituita una Commissione, composta da rappresentanti della Regione Piemonte, dell’U.S.R. Piemonte e della Rete CPIA Piemonte, con finalità di monitoraggio e supporto delle azioni oggetto del presente Protocollo.

Art. 9

La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione. Le attività formative relative all'istruzione degli adulti che anteriormente alla presente data risultino già avviate ovvero programmate e finanziate dalla Regione Piemonte, per la parte di propria competenza, proseguono fino al loro naturale completamento.

Art. 10

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, con eventuale rinnovo, fatta salva la possibilità di recedere, e non comporta oneri a carico di nessuna delle parti.

Torino,

Il Direttore

dell'Ufficio Scolastico Regionale

del Piemonte

Fabrizio Manca

L'Assessore

all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale

della Regione Piemonte

Giovanna Pentenero
